

Ai Sig.ri Clienti,

si comunica che sono state introdotte alcune **novità significative in materia dei modelli INTRASTAT** con **determinazione** del direttore dell'Agazia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore dell'Agazia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT) n. **493869 del 23 dicembre 2021**.

In particolare:

- **è abolito l'obbligo** di presentazione del modello **INTRA acquisti** (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) su base **trimestrale**;
- per i soggetti tenuti alla **presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro** (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
- negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta;
- negli elenchi relativi ai servizi ricevuti (INTRA 2-quater), oltre al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta, sono aboliti anche i dati relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
- negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis) è invece introdotto ai fini statistici il dato relativo al Paese di origine delle merci.

**Le nuove modalità di presentazione** si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**.

Si riporta prospetto riepilogativo relativo alle novità Intrastat 2022.

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (Modello INTRA 1bis)	
Regole 2021	Regole 2022
La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con <b>periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei 4 trimestri precedenti</b> , cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale <b>uguale o superiore a € 100.000</b> .	
Nomenclatura	Nomenclatura
Obbligo di esporre la nomenclatura combinata. I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'art. 6, c. 5, lett.a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22.02.2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000, per le transazioni di valore inferiore ad € 200.	Per le spedizioni di valore <b>inferiore a € 1.000</b> , è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il <b>codice unico 99500000</b> .
Origine delle merci	Origine delle merci
Dato non richiesto.	Ai soli fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è richiesta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci ( <b>nuova casella 15</b> ).
Natura della transazione	Natura della transazione
È esposto il codice corrispondente alla natura della transazione (Tabella B delle istruzioni).	I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi <b>superiore a € 20 milioni</b> , devono esporre un <b>codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA</b> . Per i soggetti con volumi <b>inferiori a € 20 milioni</b> il campo "Natura della transazione" <b>resta ad una cifra (Tabella B, Colonna A, sotto riportata)</b> , con <b>facoltà di avvalersi della nuova codifica a doppia cifra (Tabella B, Colonne A e B)</b> .
Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)	
Regole 2021	Regole 2022
Obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni, qualora l' <b>ammontare totale trimestrale</b> di detti acquisti sia, per <b>almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 200.000</b> . Sotto la soglia trimestrale di € 200.000 la presentazione dell'INTRA acquisti è facoltativa.	Obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni, qualora l' <b>ammontare totale trimestrale</b> di detti acquisti sia, per <b>almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 350.000</b> . <b>Sotto la soglia trimestrale di € 350.000 non deve essere presentato l'INTRA degli acquisti di beni.</b>
Occorre esporre, tra le altre, le seguenti informazioni: • Stato del fornitore; • codice Iva del fornitore; • ammontare delle operazioni in valuta.	Le seguenti informazioni non sono più obbligatorie, ma facoltative: • Stato del fornitore; • codice Iva del fornitore; • ammontare delle operazioni in valuta.
Nomenclatura	Nomenclatura
Obbligo di esporre la nomenclatura combinata. I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'art. 6, c. 5, lett. a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22.02.2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000, per le transazioni di valore inferiore ad € 200.	Per le <b>spedizioni di valore inferiore a € 1.000</b> , è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il <b>codice unico 99500000</b> .
Natura della transazione	Natura della transazione
È esposto il codice corrispondente alla natura della transazione (Tabella B delle istruzioni).	I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi <b>superiore a € 20 milioni</b> , devono esporre un <b>codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA</b> . Per i soggetti con volumi <b>inferiori ai € 20 milioni</b> il campo "Natura della transazione" <b>resta a una cifra (Tabella B, Colonna A, sotto riportata)</b> , con <b>facoltà di avvalersi della nuova codifica a doppia cifra (Tabella B, Colonne A e B)</b> .

Si prega di trasmettere con la consueta cadenza la documentazione per il monitoraggio anche in corso d'anno di un'eventuale variazione di periodicità.

Per eventuali richieste rimaniamo a disposizione

Cordiali saluti

Lo Studio